

PROGETTO SVILUPPO CGIL LIGURIA - ONLUS

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita a Genova, con sede in via Balbi 29/5, l'associazione di diritto privato **'Progetto Sviluppo CGIL Liguria - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS'**, detta anche **'Progetto Sviluppo Liguria - ONLUS'**. Essa non ha fini di lucro - diretto e indiretto - e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. La sede potrà essere trasferita in qualsiasi momento.

L'Associazione agisce anche come articolazione territoriale di Progetto Sviluppo, organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 49/1987, con sede in Roma.

Nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà utilizzata la locuzione 'organizzazione non lucrativa di utilità sociale' o l'acronimo ONLUS.

ART. 2 - IDENTITA' E FINALITA'

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili, nella convinzione che:

- ρ un modello di sviluppo che crea così gravi squilibri fra paesi ricchi e poveri ed è ecologicamente insostenibile, coinvolge l'intera popolazione mondiale e compromette il futuro del pianeta (degrado ambientale, disgregazione ed esclusione sociale, precarizzazione del mondo del lavoro);
- ρ la conoscenza e la condivisione dei problemi di quella grandissima parte dell'umanità privata dei più elementari diritti umani, costituiscono un punto di partenza fondamentale per individuare i meccanismi che li determinano e gli strumenti per risolverli;
- ρ le profonde differenze – economiche, sociali e di accesso ai diritti fondamentali della persona – tra Nord e Sud del mondo non possono essere risolte solo attraverso progetti isolati, ma richiedono un ampio coinvolgimento culturale e un'azione politica delle comunità del Nord;
- ρ solo attraverso una partecipazione diretta delle popolazioni del Sud del mondo – da protagoniste del proprio autosviluppo – si potranno realizzare dei profondi cambiamenti strutturali, nel rispetto delle ricchezze culturali, delle differenze, delle capacità e delle aspettative tipiche di ogni popolo.

Intuire, immaginare, progettare e costruire un mondo più giusto e capace di futuro significa, dunque:

- ◇ costruire nuove relazioni tra comunità del Nord e del Sud del pianeta;
- ◇ dimostrare in concreto – attraverso progetti specifici – che è possibile realizzare nuove forme di

convivenza tra donne, uomini, gruppi sociali, anche a partire da differenti modalità di organizzazione del lavoro;

- ◊ mettere le basi – insieme – di una società globale dove al centro sia la dignità di ogni essere umano e la giustizia e i diritti siano per tutti, nella stessa misura.

Per tutte queste ragioni l'Associazione:

- realizza, in diversi paesi del sud del mondo, progetti di *cooperazione internazionale*, privilegiando i settori *dell'educazione, della formazione professionale, dell'avvio al lavoro, del sostegno alle organizzazioni sindacali, della riabilitazione e dell'inserimento sociale delle persone disabili, della valorizzazione del ruolo della donna*. In particolare, favorisce il coinvolgimento dei beneficiari in tutte le fasi degli interventi;
- realizza, in Italia, percorsi di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche internazionali, sulla condizione dei diritti umani nel mondo, sulle cause degli squilibri tra Nord e Sud del pianeta e sugli strumenti per contrastarle (*educazione alla mondialità*), coinvolgendo studenti, insegnanti e gruppi di adulti;
- contribuisce al consolidamento dei movimenti sindacali e degli organismi di cooperazione internazionale dei Paesi in via di sviluppo, favorendo i rapporti con analoghe organizzazioni italiane;
- predispone e divulga ricerche e studi circa gli effetti dei fenomeni internazionali sulle condizioni di vita e di lavoro nel mondo;
- promuove iniziative di raccolta fondi a beneficio delle comunità dei paesi in cui realizza progetti di cooperazione;
- collabora con soggetti istituzionali italiani, mettendo a disposizione le proprie competenze specifiche, affinché questi promuovano una cultura di pace, di accettazione delle differenze e di tutela dell'ambiente e si dotino di programmi propri di cooperazione internazionale;
- promuove la collaborazione con altri organismi di cooperazione internazionale e di educazione alla mondialità e con associazioni di immigrati al fine di intraprendere azioni comuni;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/87, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 - SOCI E SOCIE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche (organizzazioni, enti, associazioni) che ne condividono gli scopi.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno elettorato attivo e passivo.

L'adesione è volontaria e deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile; essa comporta l'accettazione del presente Statuto e impegna al pagamento della quota associativa, da ripetersi all'inizio di ogni anno.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

L'esclusione è proposta dal Presidente e deliberata dall'Assemblea dei soci, per inosservanza delle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere degli organi dell'Associazione, ovvero per comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Direttore;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Le cariche sociali sono elettive ed esercitate gratuitamente salvo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Tranne che per i rapporti di lavoro e di collaborazione attivati per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, ogni eventuale compenso per compiti speciali dovrà essere autorizzato dall'Assemblea.

ART. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria di norma 1 volta all'anno, convocata dal Presidente o dal Vice Presidente, con avviso scritto inviato ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Tale comunicazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza - sia in prima che in seconda convocazione - e l'elenco degli argomenti da trattare.

Ogni socio/socia ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di due deleghe di altri/e associati/e.

Il Presidente dell'Associazione dirige i lavori dell'Assemblea, mentre i partecipanti scelgono fra loro stessi il Segretario, il quale redige e firma il verbale, che il Presidente dovrà a sua volta sottoscrivere.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità, su richiesta motivata del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente o di almeno un quarto dei Soci.

L'Assemblea delibera circa:

- ◇ determinazione degli indirizzi e dei programmi dell'Associazione e verifica dei risultati raggiunti;
- ◇ approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (accessibili ai Soci, presso la sede, 5 giorni prima dell'Assemblea) e della relazione di accompagnamento; indicazione dell'importo delle quote associative;
- ◇ elezione del Collegio dei Revisori;
- ◇ nomina del Direttore / Direttrice (su proposta del Presidente);

- ◇ elezione del / della Presidente e dell'eventuale Vice Presidente.
- ◇ modifiche allo Statuto, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio (in questi casi è necessaria un'Assemblea straordinaria, con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, fermo quanto stabilito dal successivo art. 10 ed il disposto dall'art. 21, comma 3, del C.C.);
- ◇ esclusione del socio nei casi di cui all'art.3, su proposta del Presidente.

Tranne che per le eccezioni sopra menzionate, l'Assemblea:

- ◇ è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti;
- ◇ delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART. 6 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da almeno 3 persone, anche non associate, e viene eletto per tre anni dall'Assemblea.

Compiti del Collegio sono l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione di una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno e può essere ascoltato dal Presidente e dal Direttore, per pareri consultivi su questioni amministrative/finanziarie.

ART. 7 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea ed ha le seguenti competenze:

- è responsabile della programmazione regionale e della gestione delle attività definite dall'Assemblea;
- è responsabile del personale eventualmente contrattato per la gestione delle attività o per consulenze;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie affidategli per delega del Presidente;
- redige periodicamente rapporti di gestione per il Presidente;
- cura - insieme al Presidente - i rapporti con l'ONG Progetto Sviluppo;
- cura i rapporti con le associazioni e gli enti cofinanziatori;
- per delega del Presidente è titolare della firma in merito alla gestione dei progetti;
- può altresì ottenere la delega dell'Assemblea per esercitare gli stessi poteri di firma del Presidente, per il caso d'impedimento di quest'ultimo o di particolare urgenza;
- dirige l'Associazione e ne cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- redige la relazione annuale in merito alle attività svolte e presenta i bilanci dell'Associazione all'Assemblea.

L'Assemblea può decidere di non nominare il Direttore, demandandone le competenze al Presidente.

ART. 8 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, resta in carica due anni e può essere riconfermato anche più di una volta. Inoltre:

- ◇ ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- ◇ ricerca e stimola a tutti i livelli le adesioni all'Associazione;
- ◇ promuove in ogni ambito l'attività dell'Associazione e ne garantisce la congruità con le finalità statutarie;
- ◇ provvede ai compiti che il presente Statuto non demanda ad altri organi, avvalendosi delle collaborazioni necessarie;
- ◇ ha la firma sociale, per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, da esercitarsi congiuntamente al responsabile amministrativo designato dall'Assemblea;
- ◇ convoca e presiede l'Assemblea;
- ◇ firma gli atti e i negozi deliberati dall'Assemblea;
- ◇ esercita, in via d'urgenza, i poteri dell'Assemblea, convocandola tempestivamente per riferire delle decisioni assunte;
- ◇ cura - insieme al Direttore - i rapporti con l'ONG Progetto Sviluppo;
- ◇ cura i rapporti generali e politici con le istituzioni, gli enti e gli organi regionali, nazionali e internazionali, agendo - per quanto opportuno, necessario e concordato - anche in nome e per conto di Progetto Sviluppo;
- ◇ ha la responsabilità politica dell'attuazione della volontà e delle decisioni espresse dall'Assemblea.
- ◇ propone l'esclusione del socio nei casi stabiliti dall'art.3, sottoponendola all'Assemblea dei soci per la delibera.

L'Assemblea può nominare un Vice Presidente, che coadiuvi il Presidente e lo sostituisca in caso di impedimento.

ART. 9 - ANNO FINANZIARIO E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione con cinque giorni di anticipo rispetto alla data della prima Assemblea annuale, a disposizione dei Soci.

Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- ◇ conferimenti iniziali dei soci fondatori;
- ◇ quote ed elargizioni dei propri soci;
- ◇ autotassazioni periodiche (anche attraverso la creazione di 'gruppi di sostegno'), quote tessera, ecc.;
- ◇ quote spese generali e costi diretti di gestione inserite nei progetti;
- ◇ proventi delle proprie iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi statutarî;
- ◇ offerte, sovvenzioni, elargizioni, lasciti diretti all'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;

- ◇ eventuali entrate per servizi prestati e organizzati dall'Associazione;
- ◇ co-finanziamenti di istituzioni locali, nazionali o internazionali.

ART. 10 - DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra ONLUS, operante in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge 662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi in materia, in particolare al D. Lgs. 460/97.